

**ADDENDUM CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI
GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI
BERGAMO E L'ENTE "....." PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI
AGGIUNTIVE DI RICOVERO PER ACUTI E DI SPECIALISTICA
AMBULATORIALE, IVI COMPRESA LA MEDICINA DELLO SPORT – ULTIMO
QUADRIMESTRE 2021 – EX DGR N. XI/5173/2021**

Premesso che:

- con DGR n. XI/5173 del 02.08.2021 avente ad oggetto
"Determinazioni in ordine alla partecipazione delle strutture private
accreditate e a contratto al piano di recupero delle liste di attesa –
anno 2021":

- è stata autorizzata la rimodulazione del Piano per il recupero delle
liste d'attesa prevedendo il coinvolgimento delle strutture private
accreditate e a contratto per un importo massimo di €
50.000.000,00 da ripartire tra le ATS regionali;
- è stato stabilito che tali risorse sono da considerarsi aggiuntive e
straordinarie rispetto ai livelli di finanziamento già autorizzati e per i
quali sono stati stipulati i contratti con le ATS;
- è stato dato mandato alla Direzione Generale Welfare di
adottare, con proprio atto, un piano-programma volto a
declinare per ogni ATS la tipologia e la quantità di prestazioni da
erogare da parte delle strutture private accreditate e a contratto
con i fondi stanziati tenendo in considerazione le criticità locali
relativamente ai tempi di attesa delle prestazioni di ricovero e di
specialistica ambulatoriale;

- con nota della DG Welfare prot. n. G1.2021.53351 del 03.09.2021 avente ad oggetto "Esecuzione della DGR n. XI/5173/2021 - Determinazioni in ordine alla partecipazione delle strutture private accreditate e a contratto al piano di recupero delle liste di attesa – anno 2021" è stato stabilito per l'ATS di Bergamo uno stanziamento massimo pari ad € 6.500.000,00, confermato dal successivo Decreto DGW n. 13246 del 05.10.2021;
- l'ATS di Bergamo in ottemperanza alla precitata DGR ha indetto, con deliberazione n. 806 del 28.09.2021, un avviso di manifestazione di interesse rivolta agli Enti privati accreditati e a contratto erogatori di prestazioni di ricovero per acuti e di specialistica ambulatoriale, ivi compresa medicina dello sport, interessati a sottoscrivere addenda contrattuali per l'acquisizione di prestazioni aggiuntive nel corso dell'ultimo quadrimestre 2021, finalizzate al recupero delle liste di attesa a favore di assistiti lombardi;
- l'Ente ha comunicato la propria adesione nel rispetto delle procedure previste dall'avviso sopracitato;
- la Commissione esaminatrice, istituita con la medesima deliberazione n. 806 del 28.09.2021, valutata la congruità con quanto richiesto nell'avviso e nel rispetto dei criteri esplicitati nello stesso, ha provveduto ad assegnare i volumi stimati di prestazioni e i conseguenti valori massimi di budget, suddivisi per singolo Ente e per tipologia di prestazioni aggiuntive, così come individuate sulla base del PNGLA 2019-2021 e del bisogno sul territorio;

Richiamato il contratto definitivo 2021 sottoscritto in data e tutto quanto ivi premesso, visto e altresì richiamato

Tra

l'Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo (di seguito ATS), con sede legale nel Comune di Bergamo in via Galliccioli 4, P.IVA/C.F.

04114400163, nella persona del Direttore Generale dott. Massimo

Giupponi nato a Bergamo il 13.05.1964, domiciliato per la carica

presso la sede della ATS

e

il soggetto gestore ".....", con sede legale nel Comune di

(...), Via n., CF n. / P.IVA n.,

nella persona del

Dott., nato a (...) il

C.F., in qualità di legale

Rappresentante od altro soggetto munito di potere di rappresentanza

legale

si conviene e si stipula, ad integrazione del contratto sopra richiamato

le cui disposizioni rimangono in vigore tra le parti stesse, per quanto

non diversamente previsto dal presente contratto integrativo, quanto

segue.

Articolo 1 Oggetto del contratto

Per effetto della DGR n. XI/5173/2021, le presenti disposizioni si applicano alle prestazioni aggiuntive di ricovero per acuti, di specialistica ambulatoriale, di medicina dello sport, erogate nel corso dell'ultimo quadrimestre 2021, come specificato al seguente art. 3.

Art. 2 Risorse aggiuntive e relativa remunerazione

All'Ente, nel rispetto delle condizioni previste nel successivo art. 3, viene assegnata una quota di risorse per l'erogazione, a carico del SSR, di prestazioni aggiuntive di ricovero per acuti/specialistica ambulatoriale/medicina dello sport, come specificato all'allegata scheda di budget, parte integrante del presente atto.

Le prestazioni erogate saranno remunerate sulla base delle tariffe previste da Regione Lombardia; *(esclusa medicina dello sport)* le prestazioni di specialistica ambulatoriale verranno corrisposte al netto della compartecipazione alla spesa e dello sconto del 2% previsto dalla Legge n. 296/06.

(Esclusa medicina dello sport) Le risorse per le prestazioni di specialistica ambulatoriale sono state definite sulla base delle tariffe previste dal nomenclatore tariffario vigente al netto dello sconto; *(solo per le Case di Ricovero e Cura)* le risorse per le prestazioni di ricovero per acuti sono state definite sulla base del valore medio da flusso SDO rilevato nel periodo gennaio/luglio 2021.

(Esclusa medicina dello sport) I volumi di prestazioni aggiuntive indicati nell'allegata scheda di budget sono da intendersi orientativi, fermo restando il limite ed il rispetto delle risorse assegnate per ciascuna tipologia di prestazione.

Le risorse assegnate con il presente atto non potranno essere storicizzate per l'esercizio 2022.

La quota aggiuntiva potrà essere rimodulata ed eventualmente riassegnata ad altro Ente, qualora, attraverso i dati di monitoraggio, si

evidenziasse una produzione non congrua con quanto pattuito, in rapporto anche ai livelli di domanda territoriale.

Tale rimodulazione potrà essere anche prevista a consuntivo in modo compensativo tra Enti, nell'ambito delle risorse assegnate da Regione Lombardia ad ATS, qualora le indicazioni della DG Welfare lo consentissero.

Art. 3 Condizioni ed obblighi

L'accesso alle risorse aggiuntive definite all'art. 2 è subordinato alle seguenti condizioni:

- l'Ente abbia onorato il contratto ordinario 2021 con riferimento alla produzione erogata a favore degli assistiti lombardi;
- le singole tipologie di prestazioni indicate nell'allegata scheda di budget risultino aggiuntive in termini di numerosità rispetto a quanto prodotto a contratto nel corso dell'ultimo quadrimestre 2019 (rispetto all'intero 2019 per la medicina dello sport);
- le prestazioni aggiuntive siano erogate presso il territorio di ATS Bergamo e solo per cittadini lombardi.

In caso di mancato raggiungimento della quota massima finanziabile del contratto ordinario, la remunerazione delle prestazioni aggiuntive sarà assicurata con le risorse già assegnate nella contrattazione ordinaria anno 2021.

In caso di superamento del livello massimo finanziabile, ma di non raggiungimento del livello concordato nel presente *addendum* contrattuale, ATS procederà al riconoscimento del solo numero effettivo di prestazioni aggiuntive erogate rispetto all'ultimo

quadrimestre dell'anno 2019 (rispetto all'intero 2019 per la medicina dello sport).

Le prestazioni dovranno essere correttamente rendicontate nel flusso SDO per i ricoveri per acuti, secondo quanto verrà disciplinato e concordato con Regione/ATS, e nel flusso 28/SAN con specifico *flag* R per le prestazioni di specialistica ambulatoriale.

Per tutte le singole prestazioni oggetto del presente *addendum* contrattuale, l'Ente si impegna a rispettare le tempistiche definite dalla classe di priorità riportata sulla prescrizione.

Art. 4 Controllo dell'applicazione dei contenuti del contratto

L'Ente si impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni di cui al presente *addendum* contrattuale nel rispetto dei criteri di appropriatezza e di qualità già adottati per l'abituale attività ordinaria. Le Parti concordano di finalizzare le attività dei Nuclei Operativi di Controllo dell'ATS, oltre che allo svolgimento dei compiti istituzionali indicati nella normativa regionale sul tema, anche a verifiche concernenti la corretta applicazione dei contenuti del presente *addendum* contrattuale. Le Parti concordano, inoltre, che le eventuali minori valorizzazioni derivanti dall'esito dei controlli, al termine del processo di validazione delle contestazioni, incideranno, riducendolo, sul valore delle prestazioni sanitarie erogate in base al presente *addendum* contrattuale.

Art. 5 Durata

Le presenti disposizioni integrative hanno validità con riferimento alle prestazioni aggiuntive ex DGR n. XI/5173/2021 erogate nel corso

dell'ultimo quadrimestre 2021, fatta salva la facoltà di recesso prevista dall'art. 13 del contratto integrativo ordinario sottoscritto in data 30.06.2021.

Art. 6 Imposta di bollo

L'imposta di bollo, se dovuta, è a carico del soggetto erogatore ed assolta virtualmente.

Il presente contratto viene sottoscritto con firma digitale.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Generale ATS di Bergamo

Dott. Massimo Giupponi

Il Legale Rappresentante dell'Ente

Dott.

Cod. Ente:	Denominazione Ente:
-------------------	----------------------------

PRESTAZIONI DI RICOVERO PER ACUTI			
DRG	DESCRIZIONE	STIMA PRESTAZIONI	BUDGET (Tetto massimo)

PRESTAZIONI AMBULATORIALI			
CODICE	DESCRIZIONE	STIMA PRESTAZIONI	BUDGET (Tetto massimo)

PRESTAZIONI DI MEDICINA SPORTIVA	
DESCRIZIONE	BUDGET (Tetto massimo)
Prestazioni connesse al rilascio della certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica	